



***COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA***

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

Allegato "A"

(Approvato con atto C.C. n° 3 del 08/01/2021)

INDICE

Art. 1	<i>Istituzione del tributo</i>	<i>Pag. 2</i>
Art. 2	<i>Oggetto e presupposto dell'imposta</i>	<i>Pag. 2</i>
Art. 3	<i>Soggetto attivo</i>	<i>Pag. 2</i>
Art. 4	<i>Soggetto passivo</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 5	<i>Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 6	<i>Abitazione principale</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 7	<i>Assimilazioni ad abitazione principale</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 8	<i>Abitazioni locatè</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 9	<i>Aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 10	<i>Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 11	<i>Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili</i>	<i>Pag. 6</i>
Art. 12	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 6</i>
Art. 13	<i>Somme di modesto ammontare (importi minimi)</i>	<i>Pag. 7</i>
Art. 14	<i>Dichiarazione – termini e modalità</i>	<i>Pag. 7</i>
Art. 15	<i>Funzionario responsabile e attività di controllo e accertamento</i>	<i>Pag. 7</i>
Art. 16	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 8</i>
Art. 17	<i>Sanzioni e interessi</i>	<i>Pag. 8</i>
Art. 18	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 9</i>
Art. 19	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 9</i>
Art. 20	<i>Contenzioso</i>	<i>Pag. 9</i>
Art. 21	<i>Entrata in vigore e clausola di adeguamento</i>	<i>Pag. 9</i>

Art. 1 - Istituzione del tributo

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Massarosa, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU).
3. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Oggetto e presupposto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Massarosa, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.
3. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastrati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.
4. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. L'imposta è applicata e riscossa dal Comune di Massarosa nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 4 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

Art. 5 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Il Consiglio Comunale approva annualmente le aliquote e detrazioni d'imposta nei limiti della normativa vigente.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (modificato art. 15 bis lettera a) D. L. 30/04/2019 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019).
3. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, e in ogni caso entro il termine previsto per legge. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, e in ogni caso entro il termine previsto per legge, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il termine sopra indicato, si applicano le aliquote, detrazioni, agevolazioni e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Art. 6 – Abitazione principale

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.

4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, è applicata una detrazione d'imposta, nella misura di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e dal numero dei soggetti avente diritto.

Art. 7 – Assimilazioni ad abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, così come definite dalla legge.

Art. 8 – Abitazioni locatate

1. Il Comune prevede le seguenti due fattispecie di abitazioni locatate per le quali ha facoltà di determinare, con delibera annuale adottata con le modalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento, aliquote ridotte, anche differenti tra loro:

- a) abitazione locata, con contratto regolarmente registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede;
- b) abitazione locata con contratto concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge n. 431/1998, regolarmente registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede.

Per gli immobili di cui alla lettera b) del presente comma, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, è ridotta al 75 per cento, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 760, della L. 160/2019 e s.m.i..

2. L'aliquota differenziata, di cui al comma precedente, si applica purché il locatario abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile locato. Tale aliquota si applica anche alle eventuali pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Il soggetto passivo dell'imposta è tenuto a dare comunicazione della locazione entro 30 giorni dalla stipula del contratto o comunque entro e non oltre il termine ultimo e perentorio a pena di decadenza stabilito dalla legge per il pagamento della rata di saldo del tributo. Nell'istanza dovranno essere obbligatoriamente forniti gli estremi della registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate, pena la non accettazione della domanda. Per l'istanza relativa ad abitazione locata ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/98 è obbligatorio allegare copia del contratto. Le istanze di cui sopra non devono essere rinnovate annualmente, fino al permanere delle condizioni che

danno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo. E' obbligatorio denunciare entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo il loro venir meno.

Sono fatte salve le autocertificazioni già presentate ai sensi del precedente Regolamento IUC, con riferimento particolare alla disciplina dell'IMU al Titolo II.

Art. 9 – Aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

2. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso l'Amministrazione, con specifico provvedimento della Giunta Comunale, può determinare, periodicamente, per ubicazione, destinazione e zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011 al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

5. Nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 10 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente; nel caso di società di persone almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di IAP, nel caso di società cooperative o di capitali, vi deve essere almeno un amministratore (che sia anche socio per le società cooperative) in possesso della qualifica.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 743 della L. 160/2019 e s.m.i., in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad una medesima area fabbricabile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Art. 11 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma necessitante invece di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), ex Legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso. Ove risulti inagibile o inabitabile una singola unità immobiliare, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alla singola unità immobiliare inagibile o inabitabile e non all'intero edificio. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000.

4. Le dichiarazioni di inagibilità o di inabitabilità se dichiarata da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva, devono essere consegnate, unitamente alle dichiarazioni di variazione modello ministeriale dell'Imposta Municipale Propria entro il termine per la presentazione della denuncia di variazione a pena di decadenza. La dichiarazione di variazione modello ministeriale dell'Imposta Municipale Propria deve essere presentata anche per la cessazione delle condizioni che hanno reso l'immobile inagibile o inabitabile. E' espressamente esclusa l'efficacia retroattiva di tali denunce.

Art. 12 – Versamenti

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso, da effettuarsi secondo il numero di rate e le scadenze stabiliti dallo Stato è effettuato mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

2. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e che ne sia data comunicazione all'ente impositore entro il 31 dicembre del medesimo anno.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 13 – Somme di modesto ammontare (importi minimi)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'imposta annua da corrispondere sia pari o inferiore a 12,00 euro. Analogamente non si procede a rimborso per somme pari od inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.
3. Non vengono rimborsate le somme IMU erroneamente versate per la parte allo Stato.

Art. 14 – Dichiarazione – termini e modalità

1. I soggetti passivi d'imposta devono presentare la Dichiarazione per l'imposta municipale propria utilizzando l'apposito modello ministeriale, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e in ogni caso con le modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente in materia, anche in forma telematica.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili.
3. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente al Comune, che ne rilascia apposita ricevuta, o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica certificata. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per quanto non disciplinato da presente articolo, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 15 - Funzionario responsabile e attività di controllo e accertamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario a cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le

controversie relative all'imposta stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 778 della L. 160/2019 e s.m.i..

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 16 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 17 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta, come risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i..

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 15, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Il Comune applica gli interessi per il recupero e per il rimborso dell'imposta nella misura prevista dall'art. 13 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 18 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

- a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97;
- b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.;

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 della L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 19 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Massarosa, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 17, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 13 del presente regolamento.

Art. 20 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21 - Entrata in vigore e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme medesime.